



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO A
“VINITALY SPECIAL EDITION”

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nato a, il .../.../....., (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n..... del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Venezia Mestre, in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante.....nato a..... il .../.../..... (C.F.)

di seguito denominate anche “Le Parti”

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n..... del è stata approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica “Vinitaly Special Edition” in programma a Verona dal 17 al 19 ottobre 2021;
- con lo stesso provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione operativa della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly Special Edition”

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzate alla partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly Special Edition” e in particolare:

- l’acquisizione di una superficie espositiva preallestita di 360 mq e dei relativi servizi, incluso il servizio sommelier e catering, per un importo massimo di € 179.065,95 (IVA inclusa);
- attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 5.000,00 (IVA inclusa).

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.



Articolo 2 - DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 31 giugno 2022, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 179.065,95(IVA inclusa).

Secondo quanto stabilito dalla DGR n. del, la Società richiederà ai Consorzi di Tutela dei vini DOC e DOCG veneti che parteciperanno come coespositori della Regione una quota di partecipazione di € 366,00 (IVA inclusa) per ciascuna postazione. Le quote che si prevede di introitare dalle aziende sono in numero di 14 per un importo complessivo di € 5.124,00 (IVA inclusa).

Le quote di partecipazione, introitate e contabilizzate a cura della Società che provvederà secondo vigente normativa all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

La somma a carico della Regione del Veneto di € 179.065,95 sarà erogata su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento potranno essere utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione o alla prossima (54^a) edizione di Vinitaly che si terrà secondo le modalità tradizionali e la cui partecipazione della Regione è stata approvata dalla Giunta regionale. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse comunque superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificassero ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.



Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Directive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.



Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione Economica
e Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
l'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

